



# CITTÀ DI CONEGLIANO

PROT. n. 59575/DGASP

PROVINCIA DI TREVISO

(C.A.P. n. 31015)

## BANDO DI CONCORSO

### PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2008

(Legge Regionale 2 aprile 1996, N. 10 e successive modifiche e integrazioni)

Il Comune di Conegliano indice il presente bando di concorso per l'anno 2008 per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale 02/04/1996, n. 10.

#### 1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 02/04/1996, N. 10)

I richiedenti, per conseguire l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.** Sono ammessi gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 27 L. 189/02);
- residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Conegliano, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano o prestino servizio nella provincia di Treviso ovvero risiedano nella provincia, ma prestino servizio in altra provincia della Regione Veneto e la distanza tra la sede di servizio e il Comune cui si riferisce il bando non superi, in questa ipotesi, i 90 chilometri;
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o su parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- reddito annuo complessivo del nucleo familiare (\*) in misura non superiore al limite per l'accesso stabilito dal Consiglio Regionale del Veneto, con Legge Regionale n. 18 del 10.08.2006, per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5/8/78 n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto legge 23/1/82, n. 9, convertito con modifiche dalla legge 25/3/82, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,76. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il limite di reddito attualmente vigente, da calcolarsi con le modalità di cui sopra, è di € 22.388,00 (qualora alla formazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60 %);
- non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

(\*) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Per la graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nascituri, previa presentazione della documentazione comprovante lo stato di gravidanza.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), f) e g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

#### 2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996, N. 10)

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoindicati riferiti al concorrente e al suo nucleo familiare:

##### A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

- presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal, comunque non successiva al 31.12.1998:
  - 1 con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1;
  - 2 con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni 10: punti 3;
  - 3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;il pensionato da lavoro subordinato o titolare di pensione di reversibilità e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal;
- nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;
- presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;
- presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
- presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificato dagli organi competenti: punti 5 (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa);
- nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
- nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;
- nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
- copie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;
- 9 bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della Legge Regionale 10/96: punti 0,5 per anno fino a un massimo di punti 5;
- condizioni stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8-39 del 11.10.2007 e in rapporto alle particolari situazioni presenti nel territorio: punti da 1 a 8.

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

##### B) CONDIZIONI OGGETTIVE

- Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuta a:
  - 1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30/12/72, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;
  - 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
  - 1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;
  - 1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;la condizione di cui al numero 1) della presente lettera non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempimento contrattuale.
- Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
  - 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
    - 2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi i servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;
    - 2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi i servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;
  - 2.2) abitazione in alloggio antigenico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, n. 4, lettera b) del D.P.R. 30/12/72 n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2;
  - 2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

#### 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda deve essere redatta su apposito modello disponibile presso il Comune di Conegliano, Sede Municipale di Via A. Carpenè, 2, nel seguente orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

I concorrenti già inseriti nella graduatoria per l'anno precedente, al fine dell'inserimento nella nuova graduatoria, devono ripresentare la domanda (art. 3 L.R. n. 10/96). La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). La domanda deve essere bollata con marca da bollo da € 14,62.

L'amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

#### 4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate al Comune corredate dai documenti previsti al precedente punto 3) entro TRENTA GIORNI dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè a partire dal giorno 04.12.2008 ed entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 02.01.2009 per i residenti in Italia, ed entro quarantacinque giorni, cioè entro le ore 13.00 del giorno 17 gennaio 2009, per i residenti all'estero.

#### 5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria.

A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2, della Legge Regionale n. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà agli Uffici Imposte, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi all'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 10/96. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione di cui all'art. 6 della citata Legge Regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione, assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune, che provvederà alla redazione e approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva verrà redatta con determinazione - in applicazione del comma 2 bis dell'art. 9 della Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni - dell'area di collocazione dei richiedenti ammessi.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 10/96.

#### 6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta dopo la verifica della permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 10/96, tenendo conto della superficie utile di ciascun alloggio disponibile e della consistenza del nucleo familiare dell'aspirante assegnatario. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della citata Legge Regionale, dovrà permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

#### 7. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato e applicato con le modalità di cui all'art. 18 della Legge Regionale n. 10/96 e successive modifiche e integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, 4 dicembre 2008

IL SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE  
Dr. Salvatore Minardo

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE  
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Maurizio Tondato